



**REGOLAMENTO SUGLI IMPEGNI DI RICERCA E DI DIDATTICA DEI PROFESSORI
E DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO
INCARDINATI PRESSO L'UNIVERSITA' TELEMATICA
DEGLI STUDI IUL**

*(approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/07/2022,
modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2023)*

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento fornisce il quadro di riferimento dei doveri accademici dei Professori e Ricercatori presso l'Università Telematica degli Studi IUL.

I Professori e Ricercatori hanno il dovere di contribuire alla realizzazione della politica di qualità e del continuo miglioramento dell'offerta formativa e delle attività di ricerca dell'Ateneo.

Sono disciplinati i criteri e le modalità di assolvimento della loro attività di didattica e di ricerca, nel rispetto delle disposizioni relative al loro status giuridico e in linea con gli obiettivi strategici e funzionali di Ateneo.

Art. 2 - Definizioni delle tipologie di attività didattica

Ai fini del presente Regolamento si definiscono le seguenti attività:

- ✓ **attività didattica:** attività "*per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste*" (rif. art. 1 comma 6-sexies della L. 79/2022), riservata a Professori e Ricercatori che comprende le lezioni, le esercitazioni, le attività laboratoriali, le attività professionalizzanti, i seminari rivolti a classi o gruppi di studenti, che diano luogo a crediti formativi, svolti nell'ambito degli insegnamenti e dei singoli moduli previsti al loro interno, nell'ambito dei corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, nonché di corsi di specializzazione e di dottorato, secondo quanto previsto in sede di programmazione didattica; rientrano nell'attività didattica le attività che comportino l'acquisizione di Crediti Formativi Universitari (CFU). Nel sistema universitario di Ateneo, in conformità alla normativa vigente, la didattica viene distinta in Didattica Erogativa - complesso delle azioni didattiche assimilabili alla didattica frontale, ovvero: videolezioni registrate, audio o video - e Didattica Interattiva - ogni forma di interazione tra docente, tutor e studente nell'ambiente di apprendimento progettato e realizzato per facilitare e stimolare l'interazione sociale;
- ✓ **attività didattica integrativa:** rientra tra i compiti istituzionali dei Professori e Ricercatori e comprende tutte le attività di supporto e affiancamento alle attività sopra riportate, non necessariamente associate all'erogazione di crediti formativi, quali: le esercitazioni extra-curricolari, i seminari, l'assistenza in laboratorio, il tutoraggio di tirocinio, la partecipazione alle commissioni di verifica degli esami di profitto;
- ✓ **attività di servizio agli studenti:** comprende l'assistenza per la stesura degli elaborati finali di laurea, delle tesi di laurea magistrale e delle tesi di specializzazione e di dottorato, il ricevimento degli studenti e relativa consulenza, l'orientamento in tutte le sue forme, il tutorato e l'assistenza agli studenti lungo tutto il corso degli studi, compresi i progetti di recupero di gruppo e individuali, le attività di assistenza e di tutorato nei programmi di mobilità studentesca.

Art. 3 Principi ispiratori

I Professori e Ricercatori dell'Università Telematica degli Studi IUL svolgono attività di didattica, ricerca, studio e aggiornamento scientifico. Assolvono a funzioni preparatorie, di verifica, organizzative e di servizio agli studenti, assicurando l'impegno richiesto dalla normativa vigente e dalle determinazioni dei competenti organi di Ateneo, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico di Ateneo e dei Regolamenti interni vigenti.

La disciplina è ispirata ai principi di imparzialità, buona amministrazione e sussidiarietà, e tiene conto delle differenti metodologie didattiche e di ricerca adottate dai Professori e Ricercatori a tempo pieno e a tempo definito.

Art. 4 Regime di impiego

La normativa vigente consente ai Professori di I e II fascia e ai Ricercatori di optare tra un regime a tempo pieno ed uno a tempo definito. La scelta compiuta è vincolante per un anno accademico. Il termine per richiedere la modifica del regime è fissato al 30 aprile di ciascun anno, con decorrenza dall'avvio dell'anno accademico successivo. La mancata richiesta di tale modifica comporta l'adesione tacita al regime in vigore.

CAPO II - COMPITI DIDATTICI

Art. 5 - Doveri didattici dei Professori

In conformità alla L. 240/2010, per ciascun anno accademico, i Professori di I e di II fascia sono tenuti a prestare attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, compresi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore, in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

La violazione dei minimi orari non espone i Professori a responsabilità qualora presso l'Università risultino integralmente coperti gli incarichi di insegnamento nel settore scientifico-disciplinare di competenza del Professore, o nel caso in cui siffatta violazione sia sorretta dalla necessità di affidare gli insegnamenti ai Ricercatori al fine di soddisfare i requisiti quantitativi di docenza per la sostenibilità dei corsi di studio.

Art. 6 - Doveri didattici dei Ricercatori

In conformità alla Legge 240/2010 i Ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, fatte salve le loro attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore se in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore se in regime di tempo definito, secondo le determinazioni assunte dalla struttura di appartenenza in relazione ai corsi di studio.

Art. 7 - Incarichi retribuiti

La concessione di autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti interni ed esterni all'Ateneo è in ogni caso subordinata all'assolvimento dell'impegno orario di cui al presente Regolamento. Si rimanda al relativo Regolamento di Ateneo in materia di svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio dei Professori e dei Ricercatori.

Art. 8 - Libertà di ricerca

L'Università Telematica degli Studi IUL, al fine di assicurare livelli di alta qualità della ricerca, definisce gli impegni di ricerca dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato.

L'Ateneo garantisce a tutti i Professori e Ricercatori la libera scelta dell'oggetto e del metodo di indagine scientifica, nonché, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ateneo, le condizioni materiali e le dotazioni che ne assicurino la realizzazione.

L'attività di ricerca è alla base del rapporto con l'Ateneo, così come previsto dalla L 240/2010, art. 6 comma 1. e dovrà svolgersi nel rispetto delle seguenti attività:

- proposta di progetti di ricerca che dovranno essere approvati dal Consiglio di Dipartimento;
- proposta di progetti di ricerca finanziati da enti esterni come Ministeri, Commissione Europea, Enti pubblici di ricerca, Aziende Pubbliche e private;
- partecipazione alle iniziative di ricerca finanziate con fondi del Dipartimento di Ateneo;
- partecipazione a conferenze scientifiche nazionali ed internazionali, legate al proprio ambito disciplinare;
- partecipazione a spin off e/o start up;
- presentazione di marchi/brevetti;
- indicazione in tutte le pubblicazioni scientifiche presentate, dell'appartenenza all'Ateneo.

I lavori presentati devono essere in linea con gli standard qualitativi della VQR.

Art. 9 - Mancato assolvimento dei doveri didattici e di ricerca

Il mancato assolvimento degli impegni definiti nel presente Regolamento potrà costituire per il Professore e/o Ricercatore elemento sfavorevole di valutazione ai fini della attribuzione degli incentivi previsti e/o degli scatti stipendiali previsti dalla normativa in vigore.

Nelle ipotesi più gravi, il mancato assolvimento dei doveri di cui sopra, porterà l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Art. 10 - Modalità di svolgimento delle attività

Ciascun Professore e Ricercatore, a tempo pieno, è tenuto a svolgere personalmente e in modo continuativo i propri doveri istituzionali e al fine di assicurare una periodicità garantita di coordinamento delle attività di didattica e ricerca in sede, organizza la propria attività in modo da essere presente presso la sede di Ateneo, almeno due giorni a settimana.

Ciascun Professore e Ricamatore, a tempo definito, è tenuto a svolgere personalmente e in modo continuativo i propri doveri istituzionali e al fine di assicurare una periodicità garantita di coordinamento delle attività di didattica e ricerca in sede, organizza la propria attività in modo da essere presente presso la sede di Ateneo, almeno un giorno a settimana.

Si precisa che per sede di Ateneo si intende la sede di lavoro. Il Professore o Ricamatore può essere autorizzato a svolgere l'attività in presenza, presso sede differente di Ateneo, sulla base delle effettive esigenze di servizio.

I Professori e i Ricamatatori sono tenuti a presentare un'autocertificazione mensile attestante i giorni di presenza in sede e le motivazioni di eventuali assenze.

Art. 11 - Tenuta e aggiornamento del registro dell'attività didattica e dei compiti organizzativi

Fatti salvi gli obblighi di legge, e dei diversi regolamenti di Ateneo, i Professori e Ricamatatori responsabili degli insegnamenti e delle altre attività formative, hanno l'obbligo di tenere il registro in cui deve essere riportata tutta l'attività didattica svolta come compito istituzionale (lezioni, esercitazioni, seminari, orientamento e tutorato).

All'inizio di ogni anno accademico i competenti uffici invieranno apposita comunicazione relativa alla compilazione del registro delle attività. Nel caso in cui si verifichino inadempienze e/o discordanze si può dare avvio a procedimenti disciplinari nei termini di legge.

Art. 12 - Disciplina degli incarichi di insegnamento e degli altri incarichi didattici all'interno dell'Ateneo

L'affidamento ai Professori di ruolo di I e II fascia o Ricamatatori di altro incarico didattico o di insegnamento nei corsi di studio attivati presso l'Ateneo è da intendersi conferito a titolo gratuito all'interno del monte ore di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 13 - Disciplina delle attività e degli obblighi didattici da parte delle strutture didattiche

Il Consiglio della Facoltà propone, l'attribuzione dei compiti didattici dei Professori e Ricamatatori, improntando la programmazione a criteri di equità nella distribuzione del carico didattico comprensivo delle attività didattiche in senso stretto e di quelle integrative, delle attività di organizzazione della Facoltà, di orientamento e di tutorato. L'attribuzione delle attività didattiche viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico.

Prima dell'inizio dell'anno accademico gli organi di governo approvano il calendario didattico, comprendente le attività didattiche divise in semestri e le sessioni di esami di profitto e di discussioni delle tesi di laurea.

Il calendario didattico annuale di cui al comma precedente è reso pubblico, pertanto ogni variazione intervenuta rispetto al calendario in oggetto è portata tempestivamente a conoscenza degli interessati con le medesime modalità con le quali le relative informazioni sono state diffuse.

Articolazione del materiale didattico – tipologia di materiale, progettazione, certificazione

Art. 14 - Organizzazione della didattica e calendario delle attività

Le schede di insegnamento vengono pubblicate sul sito istituzionale e all'interno dell'ambiente di formazione dell'Ateneo, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività didattiche. L'ambiente di formazione contiene anche il calendario di attività di ciascun Corso di Studio, affinché gli studenti possano pianificare le loro attività *online* nel rispetto delle disposizioni normative e di Ateneo vigenti.

L'attività didattica è svolta in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, in linea con quanto previsto nel Calendario didattico annuale di cui all'Art. 13.

L'impegno orario di didattica è corrispondente a 6 ore per ciascun credito formativo suddivise in attività didattica erogativa (DE) ed attività didattica interattiva (DI).

La modalità didattica *e-learning*, meglio descritta nel documento "Linee guida sulla Didattica di Ateneo", si realizza attraverso l'impegno del docente così ripartito:

- ✓ attività asincrone (videolezioni, forum, e-tivity, esercizi collaborativi e verifiche in itinere);
- ✓ attività sincrone (lezioni in sincrono, webinar, seminari disciplinari o multidisciplinari).

I docenti, nella loro autonomia di insegnamento, devono:

- indicare il programma di insegnamento e progettare l'intero percorso didattico dell'insegnamento, attraverso la redazione del syllabus – scheda di insegnamento, comprensiva di indicazioni sulla modalità di valutazione finale;
- stabilire il calendario delle attività didattiche, la tempistica e ogni altro aspetto inerente la didattica *online*;
- progettare il materiale didattico da pubblicare *online* per gli studenti (videolezioni e unità ipertestuali);
- gestire le attività e le interazioni della didattica asincrona (forum, mail, ecc...) e sincrona (chat, web conference, ecc.);
- progettare e strutturare le e-tivity in modo da tenere conto delle difficoltà e dei limiti tipici di una particolare fase di insegnamento;
- fornire un valido e presente supporto agli studenti sia nelle attività di auto - apprendimento (videolezioni e unità ipertestuali), sia nella attività di apprendimento collaborativo (comunità virtuali di apprendimento);
- fornire un particolare supporto agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), coordinandosi attivamente con l'Ufficio preposto;
- collaborare strettamente con i tutor disciplinari attraverso un dialogo costante sul monitoraggio dell'apprendimento e sulla verifica delle conoscenze da parte degli studenti;
- rispondere tempestivamente ai quesiti posti dagli studenti;
- aggiornare costantemente i contenuti didattici proposti *online*.

Art. 15 - Valutazione della didattica

I Professori e i Ricercatori sono tenuti ad autocertificare, mediante la compilazione del registro di cui all'Art. 11 del presente Regolamento, per ogni anno accademico, l'adempimento del compito didattico istituzionale previsto ai sensi del presente Regolamento. I Ricercatori a cui sono affidati altri corsi o moduli di insegnamento autocertificano tale attività.

Il periodo per l'assolvimento del compito didattico è corrispondente con l'anno accademico di riferimento e la compilazione del registro dovrà essere effettuata con cadenza semestrale. Nel caso di svolgimento di attività didattiche per un periodo inferiore all'anno accademico (per esempio per assunzioni o altre condizioni intercorse in corso d'anno) sono da certificare le attività proporzionalmente affidate e svolte.

Art. 16 - Valutazione della didattica da parte degli studenti

Al momento della prenotazione dell'esame agli studenti viene automaticamente somministrato sul portale Gomp il questionario di valutazione della didattica, relativo allo specifico insegnamento. I questionari vengono analizzati periodicamente dai Consigli dei Corsi di Studio e dai Gruppi di Gestione della Qualità, nonché dalla Commissione Paritetica Docenti Studenti, che elabora nella propria relazione annuale un'analisi dei dati pervenuti. Tale analisi viene inoltrata al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione di Ateneo, nonché agli organi di governo. I risultati dei questionari sono utilizzati per migliorare l'attività didattica e contribuire all'adeguamento continuo della qualità del servizio.

Il giudizio negativo nel questionario di valutazione della didattica potrà costituire per il professore e/o ricercatore elemento sfavorevole di valutazione ai fini della attribuzione degli incentivi previsti e/o degli scatti stipendiali previsti dalla normativa in vigore.

Art. 17 - Standard minimi di produzione scientifica

I Professori e i Ricercatori hanno l'obbligo di perseguire qualità e continuità nella ricerca scientifica, nel rispetto del Regolamento del Dipartimento.

I lavori presentati devono essere in linea con gli standard qualitativi della VQR.

Art. 18- Monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca

I Professori e i Ricercatori sono tenuti a fornire, mediante invio di una relazione trimestrale al Direttore di Dipartimento, i dati utili al puntuale monitoraggio delle attività di ricerca. L'inserimento di tali dati costituisce l'unica forma di autocertificazione delle attività stesse.

Alla loro conclusione, i risultati della ricerca vengono valutati secondo le indicazioni impartite dal Direttore di Dipartimento.

Art. 19 – Ulteriori doveri accademici

Rientra nei doveri accademici di ciascun Professore e Ricercatore la partecipazione in presenza alle sedute delle competenti strutture didattiche e di ricerca, individuate ai sensi dello Statuto di Ateneo.

Si precisa che ai fini del computo delle giornate in presenza di cui all'art. 10, rientrano le attività di cui alla

presente disposizione.

Rientra inoltre nei doveri accademici di ciascun Professore e Ricercatore la partecipazione alle iniziative formative avviate dall'Ateneo.

CAPO V - VIOLAZIONE DEI DOVERI

Art. 20 - Sanzioni disciplinari

I comportamenti o i fatti da parte dei Professori e Ricercatori che possono dare luogo a sanzioni disciplinari sono:

- a) mancanza ai doveri d'ufficio o condotta tale che comunque non costituisce grave insubordinazione o che non ledano la dignità e l'onore del docente e dell'Ateneo;
- b) abituale mancanza ai doveri d'ufficio;
- c) abituale irregolarità di condotta;
- d) atti in genere che comunque ledano la dignità e l'onore del docente e l'immagine dell'Ateneo;
- e) aver subito condanna penale passata in giudicato per i delitti contro la personalità dello Stato (esclusi quelli previsti nel capo V titolo 1, libro II del codice penale) ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per il delitto contro la moralità pubblica previsti dagli art. 519,520,521, del codice penale, nonché della legge n° 75 del 20/02/1958 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa o appropriazione indebita;
- f) aver subito condanna passata in giudicato comportante interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'applicazione di una misura detentiva o di libertà vigilata.

L'infrazione di cui alla lettera a) comporta la censura che è una dichiarazione di biasimo inflitta per iscritto dal Rettore all'interessato udite le giustificazioni di quest'ultimo.

Le infrazioni di cui alle lettere b) e c) possono comportare a seconda della gravità della mancanza:

- la sospensione delle funzioni di docente e dello stipendio fino al massimo di 1 anno;
- la revoca della nomina;
- la risoluzione del contratto se trattasi di ricercatore.

I fatti di cui alle lettere e) e f) comportano la destituzione dal servizio con perdita dello stipendio e delle funzioni, a tempo indeterminato, anche se i delitti ivi previsti abbiano comportato sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Art. 21 - Collegio di disciplina e procedimento disciplinare

E' istituito, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, il Collegio di disciplina di cui all'art. 10 della legge 240/2010 composto da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno.

Al Collegio di disciplina sono attribuite competenze istruttorie e consultive per i procedimenti disciplinari nei confronti dei Professori, dei Ricercatori universitari e degli studenti. Esso opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio. La disciplina di dettaglio è rimessa ad apposito

Regolamento.

Art. 22 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, a seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, è pubblicato sul sito di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione.